

IN BREVE n. 45/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

MMG e RAPPORTO OTTIMALE - RICORSI

Il TAR Lazio sez.III bis ha accolto il ricorso dei medici calabresi (decisione numero 9909 del 27 settembre 2007 presidente Corsaniti e relatore Calveri) contro l'elevazione del rapporto ottimale che dovrebbe essere di un medico di medicina generale per ogni mille assistiti con possibilità di un aumento del 30% per determinati ambiti.

Se un rapporto ottimale basso è di garanzia per l'utenza per maggiori possibilità di scelta, dall'altro canto in molti casi può non garantire al medico un reddito sufficiente a garantire le spese di base e un certo guadagno.

GARANTE PRIVACY - OPUSCOLO INFORMATIVO ALL'UTENZA



Chi può ricevere informazioni sullo stato di salute di un paziente ricoverato in ospedale, chi è autorizzato a leggere le cartelle cliniche? Come devono essere protetti, all'interno delle strutture sanitarie, i minori, gli anziani, i disabili e le persone sottoposte a terapie particolarmente invasive? A queste e ad altre domande riguardanti la tutela della privacy nell'ambito della sanità, risponde il nuovo opuscolo preparato dal Garante per la protezione dei dati personali

IN ALLEGATO A PARTE GARANTE PRIVACY - La protezione dei dati personali dalla parte del paziente (documento 169)

MEDICI IN VISITA e PRIVACY

Il Garante della privacy per la protezione dei dati personali ha disposto che i Comuni non possono richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto in materia di circolazione veicolare, le generalità e altre informazioni che possano portare alla identificazione di persone visitate a domicilio.

Pertanto il provvedimento proibisce ai medici la presentazione di documentazione con generalità o altre informazioni che possono far identificare i pazienti anche se per far valere un proprio diritto a sostegno di un ricorso. Una tale condotta inoltre farebbe anche incorrere a procedimenti disciplinari ordinistici per violazione al segreto professionale.

La pronuncia del Garante che riguarda la violazione per accesso alle zone a traffico limitato è peraltro estensibile a auto sulle strisce gialle o in sosta vietata purchè il veicolo non intralci il traffico.

Non si possono richiedere dati sui pazienti visitati nelle zone ztl per annullare le multe effettuate

I comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree ztl. Ai medici, inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. Lo ha prescritto il Garante in seguito ad alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: consentire alla categoria l'esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare i medici chiedevano di verificare se le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato - **comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata - fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe.** Nel definire le segnalazioni il Garante ha ritenuto sproporzionate e non indispensabili le richieste rivolte ai medici da parte dei comuni. L'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl, può essere perseguito infatti, secondo l'Autorità, attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale. L'Autorità ha stabilito, inoltre, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto alla riservatezza dei pazienti.

OSPEDALIERI: SCELTA O REVOCA DELL'ESCLUSIVITA'

La legge 138/2004 prevede che i dirigenti medici dipendenti dalle ASL possono transitare a domanda, da inoltrare entro il 30 novembre di ogni anno, dal rapporto esclusivo e quello non esclusivo e viceversa col 1 gennaio immediatamente successivo.

Il transito dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività, dell'eventuale retribuzione di risultato, del 15% della retribuzione di posizione fissa e variabile e del 50% della retribuzione di posizione parte variabile aziendale, ove attribuita.

Da non sottovalutare che le variazioni di rapporto di ripercuotono anche agli effetti previdenziali e in particolare sul trattamento di pensione.

MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA e ECM

Gli articoli 16bis e 16ter del D.Lgs. 502/92 prevedono l'obbligo formativo per tutti gli operatori sanitari.

In una nota del Ministero della salute viene precisato: ...la non obbligatorietà dell'Ecm non può essere sostenuta né in base all'attribuzione dei costi della formazione, né sul controllo della prestazione sanitaria, dal momento che quest'ultimo è comunque compito delle istituzioni e

dell'Ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed è il decreto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l'operatore sanitario ha con il servizio sanitario nazionale e dall'eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche...

La nota ministeriale sottolinea inoltre la necessità di una verifica periodica dell'abilitazione professionale attraverso vari strumenti e allo stato attuale l'ECM sarebbe l'unica strumento preordinato per l'aggiornamento e la formazione permanente che consentirebbe la verifica periodica dell'abilitazione.

IN ARRIVO RIMBORSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Buone notizie per i contribuenti che sono in credito di imposta.

L'Agenzia delle Entrate sta procedendo a ulteriori rimborsi delle imposte dirette, superando gli obiettivi previsti per il 2007: sono, infatti, in corso di erogazione circa 360mila nuovi rimborsi per un importo di oltre 500 milioni. Con la nuova tranche il numero dei rimborsi erogati nel corso dell'anno si avvicina a quota 3 milioni per un importo capitale di circa 2,7 miliardi a fronte di una previsione per l'intero anno di 2,5 milioni di rimborsi per un importo di 2,5 miliardi di euro di capitale.

I rimborsi che i contribuenti si vedranno recapitare nei prossimi giorni riguardano in gran parte l'Irpef. Sono 330mila le pratiche liquidate per un importo di 460 milioni, mentre i rimborsi relativi ad altre imposte dirette sono oltre 25mila per un importo di 50 milioni.

A ricevere per primi le somme saranno i contribuenti che hanno fornito le coordinate dei propri conti correnti, ai quali i rimborsi saranno accreditati sul conto corrente comunicato.

Per i contribuenti che non hanno fornito le coordinate, saranno adottate le seguenti modalità:

- per gli importi più rilevanti, è inviata una raccomandata che contiene un vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile. Il vaglia potrà essere negoziato presso la propria banca oppure incassato in contanti presso gli sportelli provinciali della Banca d'Italia;
- per gli importi più piccoli, è inviato un modulo che va presentato per la riscossione in contanti a uno degli oltre 14mila uffici postali distribuiti sul territorio nazionale insieme al proprio documento d'identità (che può essere fotocopiato dagli addetti dello sportello postale). Per la sicurezza dei contribuenti, gli addetti allo sportello postale possono anche chiedere l'esibizione della tessera sanitaria recante il codice fiscale allo scopo di ridurre il rischio di riscossioni fraudolente.

In particolare si sottolinea che per velocizzare, semplificare e rendere più sicuri i pagamenti è possibile chiedere l'accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale.

IRRIPETIBILITA' DEGLI INDEBITI SULLE PENSIONI PROVVISORIE

Data l'importanza dell'argomento riportiamo quanto scritto in maniera esaustiva da Giovanni Dami e i relativi moduli per richiesta del rimborso delle somme trattenute indebitamente (vedi anche Brevia 39).

Con la pubblicazione della recente sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite 11/10/2007 n° 7/2007/QM si risolve l'annoso contrasto insorto in materia di ripetibilità degli indebiti conseguenti alla trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.

La questione interessa quei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che per anni si sono visti erogare un trattamento di quiescenza “provvisorio” in attesa che le rispettive amministrazioni provvedessero ad effettuare il calcolo del trattamento definitivo di quiescenza così come previsto dall’art. 162 del D.p.r. 1092/73.

All’atto della determinazione della pensione definitiva accadeva (e accade tutt’oggi) che l’amministrazione, in fase di calcolo a conguaglio rilevasse un importo minore dell’assegno di quiescenza di quello già erogato seppur a titolo provvisorio, con la conseguente richiesta da parte dell’Inpdap di somme indebitamente percepite. Da qui l’inizio del contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei Conti che ha portato alla definitiva pronuncia dell’ 11.10.2007.

La Corte, riassumendo numerosi giudizi pendenti presso la prima sezione giurisdizionale ha proceduto alla disamina di alcuni aspetti oggetto del contenzioso.

Viene così affermato il principio secondo il quale “in assenza di dolo da parte dell’interessato gli effetti dell’articolo 162 del D.p.r. 1092/73 (recupero degli indebiti formati sul trattamento di provvisorio di pensione) vengono meno con l’entrata in vigore della legge 241/90” (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Da tale data si dovrà fare esclusivo riferimento al disposto della norma sopra richiamata e, trascorsi i termini di legge previsti per l’emanazione del provvedimento definitivo, il recupero dell’indebitato (ricordando l’assenza di dolo) non potrà più avere luogo.

Tali termini, richiamati nei commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge vengono successivamente individuati dal D.M. 352/1998 e dalla circolare 33/2004 dell’INPDAP che fornisce precise indicazioni operative alle sedi decentrate. In buona sostanza il provvedimento definitivo deve essere adottato nei 30 giorni dall’insorgere del diritto.

In presenza di un ipotetico caso di indebitato, prima di procedere al ricorso amministrativo o giurisdizionale si dovrà tenere conto, in primo luogo, se l’interessato, per volontà propria e con dolo abbia adottato comportamenti o azioni che abbiano contribuito a fare scaturire l’indebita percezione di quote parziali di pensione (seppur minime).

In secondo luogo è necessario stabilire il decorso dei termini per la definizione del procedimento amministrativo stante le previsioni contenute nella legge e dalla circolare 33/2004 dell’Inpdap (30 giorni dal provvedimento di prima liquidazione).

Valutati questi elementi sarà possibile agire di conseguenza.

*Va ribadito che gli effetti della sentenza riguardano **gli indebiti insorti dopo l’entrata in vigore della legge 7/8/190 n°241** e interessano i giudizi attualmente pendenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, i procedimenti amministrativi in essere per i quali l’Inpdap trattiene mensilmente una quota della pensione ed eventualmente quelli già estinti.*

In quest’ultimo caso va però ribadito che l’avvenuto pagamento del debito può configurarsi come “comportamento concludente” e quindi di probabile pregiudizio ad un esito favorevole del caso in cui si intenda procedere per vie legali. Resta inteso che, anche per quest’ultima fattispecie, la strada del ricorso giurisdizionale appare possibile seppur con la concreta probabilità di soccombenza.

Fatti i salvi i giudizi pendenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali si dovrà depositare una specifica memoria prima della data della sentenza, per gli altri casi è possibile impugnare il provvedimento inviando all’Inpdap una formale richiesta di restituzione delle somme trattenute con l’aggiunta degli interessi legali di legge diffidando l’ente a trattenere ulteriormente qualsiasi somma a tale titolo (all. 1).

Relativamente ai casi di mera notifica dell’indebitato da parte dell’Ente sarà necessario impugnare l’atto chiedendo l’archiviazione della pratica e l’abbandono dell’indebitato (all. 2). Anche in fase di successivo ricorso amministrativo al CIV dell’Inpdap le motivazioni da addurre a sostegno della tesi dovranno essere le stesse contenute nell’atto di impugnazione. (all. 3).

IN ALLEGATO A PARTE Modulistica per diffidare l’INPDAP a trattenute indebite (documento 170)

CONDOMINIO - I BALCONI

Secondo la Corte di cassazione (sentenza numero 15913 del 17 luglio 2007) quanto previsto dall'articolo 1125 del Codice civile non può trovare applicazione sui balconi aggentanti cioè i balconi che sporgono dalla facciata del condominio, in quanto costituiscono prolungamento dell'appartamento dal quale protendono (e sono quindi di proprietà esclusiva) e non svolgono alcuna funzione di sostegno né di copertura necessaria all'edificio come invece per le terrazze o i balconi a livello incassati nel corpo dell'edificio.

Da quanto sopra, in particolare, ne deriva che non possono essere utilizzati, salvo il consenso del proprietario del piano soprastante, per l'aggancio di tende da sole, piante rampicanti, lampade da illuminazione, ecc.

NO ALL'ANONIMATO DEI CONCORSI A QUIZ

La regola della segretezza delle prove scritte nei concorsi pubblici, a garanzia di imparzialità del giudizio, non si applica, quando l'Amministrazione non dispone di alcun margine di valutazione nella correzione, come in un concorso a quiz.

Lo dice il Consiglio di Stato sez. IV nella sentenza numero 5799 del 13 novembre 2007: nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo le modalità di svolgimento delle prove previste dal bando, l'elaborato non sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perché l'Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione soggettiva.

**IN ALLEGATO A PARTE Cons. Stato sez. IV sentenza n. 5799 del 13.11.07
(documento 171)**

DLgs 66 e PERSONALE NAVIGANTE - MATERNITA'

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 16 novembre 2007, ad un interpello dell'Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo in merito sull'"esonero dal lavoro notturno per il personale navigante dipendente da aziende di trasporto aereo", si è così espressa:

"....Ne deriva che, per quanto concerne il personale di volo delle compagnie di aviazione civile, deve ritenersi tuttora in vigore la disciplina di cui all' art. art. 53 del D.Lgs. n. 151 del 2001 ("è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

In particolare non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
- c) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni")."

**IN ALLEGATO A PARTE MIN.LAVORO - Interpello 33 del 16 nov. 2007
(documento 172)**

A questo proposito per gli ospedalieri **vedi articolo su Corriere Medico del 15 novembre 2007 (documento 173)**

Inoltre:

Ci sono molte pressioni, anche sui sindacati, per bloccare le previsioni del decreto legislativo 66 (Attuazione delle direttive europee concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) in campo sanitario e soprattutto nell'area medica, adducendo nel caso specifico che questa legge escluderebbe la sua sfera applicativa ai dirigenti e ai medici ai quali in passato era stata data questa qualifica però come patacca senza gloria: infatti, i medici ospedalieri, nella quasi totalità, in quanto turnisti e sottoposti a orari di lavoro, non sarebbero giuridicamente dirigenti, senza contare poi le retribuzioni, le mansioni e la previdenza che ben poco stanno a paragone con quelle dei veri dirigenti.

Ma ciò che anche è molto importante, è che la 66 nell'organizzazione degli orari di lavoro non solo è a tutela dell'operatore sanitario, ma anche e soprattutto del cittadino utente del servizio.

Chi si affiderebbe a un medico che ha alzato il gomito in abbondanti libagioni di buon vino? Ebbene la deprivazione di sonno o i turni massacranti hanno lo stesso effetto sulla soglia di attenzione e più facilmente si hanno condotte negligenti, imprudenti o imperite. Si fa la lotta col risk management agli errori medici, ma col concetto esasperato del risparmio si vogliono imporre orari e turnazioni massacranti che inevitabilmente porteranno ad aumenti del contenzioso.

Quando ho sentito alla domanda "Dopo una notte di guardia posso fermarmi a fare l'ambulatorio", la risposta di un Direttore generale "Lo faccia pure...." mi sono ulteriormente persuaso come nella gestione dell'Azienda ospedaliera poco conti avere una buona sanità e più si guardi ad una esagerata e spropositata economizzazione. (Marco Perelli Ercolini)

PEREQUAZIONI PENSIONI

E' stato pubblicato sulla GU 278 del 29 novembre 2007 il decreto del Ministro dell'economia 19 novembre sulla "Perequazione automatica delle pensioni per il 2007 e valore definitivo per l'anno 2006". La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per il 2006 è risultata pari a +2% e pertanto essendo eguale a quella di previsione non comporta alcun conguaglio. Per il 2008 l'indice di previsione è fissato all'1,6 per cento, salvo conguagli in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il trattamento minimo INPS passa quindi da 436,14 euro a 443,12.

Per i trattamenti di pensione (INPS e INPDAP) oltre il minimo, gli aumenti saranno pari al 100 per cento dell'indice ISTAT (cioè 1,6%) per gli importi sino a cinque volte il minimo INPS (euro 2.180,70) e pari al 75 per cento (cioè 1,2%) oltre tale limite.

Se verrà poi confermato quanto previsto nel disegno di legge sul welfare ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS cioè 3.489,12 euro (attenzione non sulla parte eccedente) la rivalutazione automatica non sarà concessa con una perdita secca di 737 euro (e più secondo gli importi della pensione) che si ripercuoterà anche per gli anni successivi.

Per le pensioni ENPAM l'adeguamento sarà pari al 75% dell'indice reale di svalutazione ISTAT per gli importi sino a 5 volte il trattamento minimo INPS e al 50% oltre tale limite.